



ALTO RAPPRESENTANTE  
DELL'UNIONE EUROPEA  
PER GLI AFFARI ESTERI  
E LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 31.10.2017  
JOIN(2017) 40 final

2017/0279 (NLE)

Proposta congiunta di

### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato ministeriale misto e di comitato misto di cooperazione istituiti dall'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato ministeriale misto, del comitato misto di cooperazione e dei sottocomitati istituiti dal comitato misto di cooperazione**

## **RELAZIONE**

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato ministeriale misto e di comitato misto di cooperazione istituiti dall'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, in connessione con la prevista adozione del regolamento interno del comitato ministeriale misto, del comitato misto di cooperazione e dei sottocomitati istituiti dal comitato misto di cooperazione.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. L'accordo di partenariato strategico UE-Canada**

Obiettivo dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra ("l'accordo"), è migliorare le relazioni strategiche tra l'UE e il Canada, fornendo un quadro globale per la cooperazione sulle questioni di politica estera e di sicurezza e in numerosi settori di intervento. L'accordo, che si fonda sui valori e sui principi comuni dell'UE e del Canada in materia di democrazia, diritti umani, pace e sicurezza e Stato di diritto, mira inoltre a intensificare e ampliare il dialogo politico e a diffondere tali valori nel mondo. A tal fine, l'accordo istituisce meccanismi di consultazione strutturati.

L'accordo viene applicato in via provvisoria dal 1° aprile 2017.

#### **2.2. Il comitato ministeriale misto**

Il comitato ministeriale misto (CMM) è istituito dall'articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo. Il suo principale compito consiste nel riesaminare la cooperazione globale tra l'UE e il Canada e nel fornire un orientamento strategico per agevolare l'applicazione dell'accordo, garantire la coerenza e ampliarne il campo di applicazione ove possibile.

In particolare, il CMM fa il punto sullo stato della cooperazione sulla base di una relazione annuale del Comitato misto di cooperazione e formula raccomandazioni sulle attività di quest'ultimo, anche per quanto riguarda nuovi settori di cooperazione futura e la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'applicazione dell'accordo, in conformità dell'articolo 28 dell'accordo.

Il CMM può adottare decisioni al fine di conseguire gli obiettivi dell'accordo. Tali decisioni saranno adottate a seguito del completamento, ad opera delle parti dell'accordo, delle rispettive procedure interne in conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

Il CMM è composto da rappresentanti delle parti ed è copresieduto dal ministro degli Affari esteri del Canada e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Esso si riunisce su base annuale o, all'occorrenza, come concordato dalle parti. Il comitato ministeriale misto adotta le proprie norme e procedure.

### **2.3. Il comitato misto di cooperazione**

Il comitato misto di cooperazione (CMC) è istituito dall'articolo 27, paragrafo 3, dell'accordo. I suoi compiti principali sono:

- raccomandare le priorità in materia di cooperazione tra le parti;
- seguire gli sviluppi nelle relazioni strategiche tra le parti;
- procedere a uno scambio di opinioni e formulare proposte su ogni questione di interesse comune;
- formulare raccomandazioni per aumentare l'efficienza, l'efficacia e le sinergie tra le parti;
- garantire il corretto funzionamento dell'accordo;
- presentare una relazione annuale al CMM sullo stato delle relazioni e
- istituire sottocomitati che lo assistano nell'esecuzione delle proprie funzioni.

Il CMC è composto da rappresentanti delle parti ed è copresieduto da un alto funzionario dell'Unione e da un alto funzionario del Canada. Esso si riunisce una volta l'anno, a turno nell'Unione e in Canada. Il CMC stabilisce il proprio regolamento interno. Il CMC può chiedere ai comitati e organismi simili, istituiti nell'ambito di accordi bilaterali esistenti tra le parti, di fornirgli aggiornamenti periodici sulle loro attività nel quadro di una visione globale delle relazioni tra le parti.

### **2.4. L'atto previsto del comitato ministeriale misto**

Il comitato deve adottare una decisione relativa all'adozione del proprio regolamento interno ("l'atto previsto").

La finalità dell'atto previsto è l'adozione, a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera b), punto iv), dell'accordo, del regolamento interno che disciplina il funzionamento del CMM per consentire l'applicazione dell'accordo.

### **2.5. L'atto previsto del comitato misto di cooperazione**

Il comitato misto di cooperazione adotta il proprio regolamento interno e quello dei sottocomitati ("gli atti previsti").

La finalità degli atti previsti è l'adozione, a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), e dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera b), punto viii), dell'accordo, del regolamento interno alla base del funzionamento del CMC e del regolamento interno dei sottocomitati da esso istituiti, onde consentire l'applicazione dell'accordo.

## **3. POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE**

La posizione da adottare a nome dell'Unione dovrebbe prefiggersi l'adozione del regolamento interno del CMM, del CMC e dei sottocomitati istituiti da quest'ultimo, come previsto dall'accordo.

## **4. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

### **4.1. Base giuridica procedurale**

#### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nella nozione di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano anche gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"<sup>1</sup>.

#### *4.1.2. Applicazione al caso in questione*

Il CMM e il CMC, nonché i sottocomitati di quest'ultimo, sono organismi istituiti dall'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra.

Gli atti che figurano negli allegati della presente decisione e che il CMM e il CMC devono adottare sono vincolanti. Infatti, in conformità dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera b), punti iv) e v), dell'accordo, il CMM deve adottare il proprio regolamento interno e adottare altresì decisioni con l'approvazione di entrambe le parti, mentre a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera b), punto viii), e dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), il CMC deve istituire sottocomitati e stabilire il proprio regolamento interno.

L'atto previsto non integra o modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

## **4.2. Base giuridica sostanziale**

### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale di una decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto rispetto al quale viene adottata una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente e se una di tali finalità o componenti è identificabile come principale, mentre l'altra è solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o che abbia più componenti tra loro inscindibili, senza che l'una sia accessoria rispetto all'altra, la base giuridica sostanziale di una decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dovrà includere, in via eccezionale, le diverse basi giuridiche corrispondenti.

### *4.2.2. Applicazione al caso in questione*

L'obiettivo principale e il contenuto degli atti previsti riguardano l'applicazione dell'accordo.

L'accordo persegue obiettivi e contiene elementi nei settori della politica estera e di sicurezza comune e della cooperazione tecnica con i paesi sviluppati. Tali aspetti dell'accordo sono tra loro inscindibili, senza che l'uno sia accessorio rispetto all'altro. La firma dell'accordo e la sua applicazione provvisoria si fondano sull'articolo 37 del trattato sull'Unione europea (TUE) e sull'articolo 212, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Gli atti previsti dovrebbero pertanto basarsi sulle stesse basi giuridiche sostanziali.

## **5. CONCLUSIONE**

Alla luce di quanto precede, la base giuridica della proposta di decisione dovrebbe essere l'articolo 37 del TUE e l'articolo 212, paragrafo 1, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

---

<sup>1</sup> Causa C-399/12 Germania/Consiglio, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

Proposta congiunta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato ministeriale misto e di comitato misto di cooperazione istituiti dall'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato ministeriale misto, del comitato misto di cooperazione e dei sottocomitati istituiti dal comitato misto di cooperazione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra ("l'accordo"), è stato firmato a Bruxelles il 30 ottobre 2016 e viene applicato in via provvisoria dal 1° aprile 2017.
- (2) L'articolo 27, paragrafi 2 e 3, dell'accordo istituisce un comitato ministeriale misto e un comitato misto di cooperazione per agevolare l'applicazione dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera b), punto iv), dell'accordo, il comitato ministeriale misto adotta le proprie norme e procedure e, a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo, il comitato misto di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno. Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera b), punto viii), il comitato misto di cooperazione istituisce sottocomitati che hanno il compito di assisterlo nell'esecuzione delle sue funzioni.
- (4) A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera b), punto ii), dell'accordo, il comitato ministeriale misto è copresieduto dal ministro degli Affari esteri del Canada e dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), il comitato misto di cooperazione è copresieduto da un alto funzionario del Canada e da un alto funzionario dell'Unione.
- (5) Al fine di garantire l'effettiva applicazione dell'accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del comitato ministeriale misto e il regolamento interno del comitato misto di cooperazione e dei suoi sottocomitati.
- (6) La posizione dell'Unione in sede di comitato ministeriale misto e di comitato misto di cooperazione dovrebbe pertanto basarsi sugli allegati progetti di testo del regolamento interno del comitato ministeriale misto e del regolamento interno del comitato misto di cooperazione e dei suoi sottocomitati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

- (1) La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato ministeriale misto UE-Canada è basata sul testo del regolamento interno del comitato ministeriale misto allegato alla presente decisione.
- (2) La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto di cooperazione UE-Canada è basata sul testo del regolamento interno del comitato misto di cooperazione e sul testo del regolamento interno dei sottocomitati allegati alla presente decisione.

*Articolo 2*

La Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*